

Capitolo 14

Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

di Stefano Bertuzzi e Gianluca Cottarelli

Con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è stato approvato lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia¹.

Lo Statuto ha subito nel tempo molteplici modifiche, fino alle ultime modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

14.1 La Costituzione della Regione e le sue potestà

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste².

La Regione ha per capoluogo **la città di Trieste**.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

1. Si rammenta che l'art. 6, comma 5, legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha disposto che "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale".

2. Comma così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1. Si riporta di seguito il testo previgente del primo comma dell'articolo 2: "La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico".

14.2 Potestà della Regione

14.2.1 La potestà legislativa

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto è previsto che, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica³, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1. ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-*bis.* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni⁴;
2. agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3. caccia e pesca;
4. usi civici;
5. impianto e tenuta dei libri fondiari;
6. industria e commercio;
7. artigianato;
8. mercati e fiere;
9. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10. turismo e industria alberghiera;
11. trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12. urbanistica;
13. acque minerali e termali;
14. istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Il successivo art. 5 dello Statuto prevede che, con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1. [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo]⁵;
2. disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3. istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
4. disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60.

3. Le parole “ordinamento giuridico della Repubblica” hanno sostituito le parole “ordinamento giuridico dello Stato” per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. b), legge costituzionale n. 2/2001..

4. Numero aggiunto dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

5. Numero abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. c), legge costituzionale n. 2/2001.

5. [ordinamento e circoscrizione dei Comuni]⁶;
6. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7. disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8. ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9. istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10. miniere, cave e torbiere;
11. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
12. linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13. polizia locale, urbana e rurale;
14. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
15. istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16. igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17. cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18. edilizia popolare;
19. toponomastica;
20. servizi antincendi;
21. annona;
22. opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1. scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2. lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3. antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. Infine, l'art. 7 dello Statuto stabilisce che la Regione provvede con legge:
 1. all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
 2. alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
 3. all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modifica della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate⁷.

6. Numero abrogato dall'art. 5, comma 2, legge costituzionale n. 2/1993.

7. Le parole "anche in forma di Città metropolitane" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

14.2.2 La potestà amministrativa

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica (art. 8).

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa (art. 9).

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative (art. 10)⁸.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione⁹.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 11).

In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite¹⁰.

14.3 Gli organi della Regione

14.3.1 Gli organi della Regione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sono organi della Regione: il **Consiglio regionale**, la **Giunta regionale** e il **Presidente della Regione**¹¹.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dallo Statuto in commento, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità

8. Le parole “*ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane*” hanno sostituito le parole “*alle Province ed ai Comuni*” per effetto dell’art. 3, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

9. Le parole “*Presidente della Regione*” hanno sostituito le parole “*Presidente della Giunta regionale*” per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. a), legge costituzionale n. 2/2001.

10. Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

11. Le parole “*e il Presidente della Regione*” hanno sostituito le parole “*ed il suo Presidente*” per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale n. 2/2001.

con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi dell'art. 29, comma primo, dello Statuto in commento. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale¹².

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto (art. 13).

12. Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 2/2001.

Le leggi statutarie, approvate dal Consiglio regionale secondo le previsioni del secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia, come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, sono le seguenti:

- **L.R. 7 marzo 2003, n. 5** “Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali”;
- **L.R. 29 luglio 2004, n. 21** “Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto”;
- **L.R. 18 giugno 2007, n. 17** “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia”;
- **L.R. 18 luglio 2014, n. 14** “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma-Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)”.

La disciplina relativa al referendum confermativo prevista al quarto comma del presente articolo è stata approvata con **legge regionale 27 novembre 2001, n. 29** “Norme sul referendum confermativo previsto dall'art. 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali¹³.

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma (art. 14)¹⁴.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni (art. 15)¹⁵.

L’ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo¹⁶.

I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato (art. 16).

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto è previsto che, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la segu-

13. Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), legge costituzionale n. 2/2001 e così da ultimo sostituito dall’art. 1 legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1. Come stabilito dall’art. 2 di quest’ultima, la norma così modificata si applica a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale (3 marzo 2013).

14. Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall’articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e poi con gli attuali commi primo, secondo, terzo e quarto dall’articolo 2 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

Vedi anche l’art. 4 della legge costituzionale n. 1/1972, che così dispone: “*Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali*”.

15. Le parole “*la maggiore età*” hanno sostituito le parole “*il 25° anno di età*” per effetto dell’art. 5, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

16. Le parole “*ovvero di membro del Parlamento europeo*” sono state aggiunte dall’art. 5, comma 1, lett. f), legge costituzionale n. 2/2001.

te formula: “*Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione*”.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell’Ufficio di presidenza, con l’elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio (art. 18).

L’elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell’Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell’Assemblea e delle Commissioni (art. 19).

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art. 20).

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

L’ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno (art. 21).

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all’invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni (art. 22).

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale [*o quando non sia in grado di funzionare*]¹⁷.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

17. Le parole “*o quando non sia in grado di funzionare*” sono state sopprese dall’articolo 5, comma 1, lett. h), della legge costituzionale 2/2001.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale¹⁸.

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22 dello Statuto, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 23).

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato (art. 24).

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale (art. 25).

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento (art. 26).

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

La formazione delle leggi regionali

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000 (art. 27)¹⁹.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale (art. 28).

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali (art. 29).

18. Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. i), legge costituzionale n. 2/2001.

19. Le parole "5.000" hanno sostituito le parole "15 mila" per effetto dell'art. 6, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente (art. 30).

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: “*Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge*”.

Al testo della legge, segue la formula: “*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione*” (art. 31).

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso (art. 32).

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente (art. 34).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale²⁰.

Si segnala che gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 sono stati abrogati per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. m), legge costituzionale n. 2/2001.

L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica (art. 40).

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica (art. 41).

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione (art. 44).

20. Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. n), legge costituzionale n. 2/2001.

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali (art. 45).

Il Presidente della Regione risponde dell'attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 dello Statuto non sono definitivi.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini dell'istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione (art. 47).

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione all'elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

14.4 Finanze, il Demanio e il patrimonio della Regione

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti (art. 48).

Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

- a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
- b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
- c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
- d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
- e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite²¹.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali (art. 50).

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane²².

Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato²³.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

- a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
- b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;
- c) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione²⁴.

Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della

21. Articolo così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 817, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, approvato ai sensi dell'art. 63, quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

22. Le parole "e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane" hanno sostituito le parole "delle Province e dei Comuni" per effetto dell'articolo 7, comma 1, legge costituzionale n. 1/2016.

23. Gli attuali commi secondo, terzo e quarto sono stati aggiunti dalla lettera a) del comma 157 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

24. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 817, lettera b), della legge n. 205/2017.

generalità delle Province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex Province del Friuli-Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione²⁵.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti (art. 52).

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, è previsto che la Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio²⁶.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi. Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali²⁷.

Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione (art. 54).

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- le foreste;
- le miniere e le acque minerali e termali;
- le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo (art. 55).

14.5 I controlli sull'amministrazione regionale

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione (art. 58).

25. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 555, della legge n. 234/2021.

26. Gli attuali commi primo, secondo e terzo dell'art. 53 dello Statuto hanno sostituito l'originario primo comma, per effetto dell'art. 2 della legge n. 457/1984.

27. Il comma è stato così modificato dalla lettera b) del comma 157 dell'art. 1 della legge n. 220/2010.

14.6 Gli enti locali

Con riferimento alla disciplina degli enti locali, occorre innanzitutto richiamare l'art. 12 (Disposizioni transitorie) della legge costituzionale n. 1/2016, che così dispone: *"Le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono sopprese a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettori già in carica.*

La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.

Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente".

Ciò posto, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto in commento è previsto che l'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto²⁸.

Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato (art. 60).

14.7 I rapporti tra Stato e Regione

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 61).

L'art. 62 dello Statuto prevede che il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

- coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
- vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
- costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviati tempestivamente dalla Presidenza

28. Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale n. 1/2016.

del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all’Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione (art. 65).

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dal citato art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell’ambito della Provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei Comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative (art. 66).

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all’Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell’Amministrazione dell’interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici²⁹.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato (art. 67).

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Ai sensi dell’art. 68 è previsto che, con legge regionale, saranno stabilite le modalità per l’inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall’art. 67 del medesimo Statuto.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell’organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell’articolo 49.

In ultimo, l’art. 70 dello Statuto ha previsto che, fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste – esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione – saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della

29. Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), della legge costituzionale n. 1/2016.

Provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.